

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

Provincia dell'Aquila

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 69 Del 20-07-21

**Oggetto: Accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. Interventi di manutenzione e ri=
spristino delle pavimentazioni stradali e delle
infrastrutture all'interno del territorio comuna=**

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio alle ore 12:45, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GIORGI MASSIMILIANO	Sindaco	A
MARINI CARLO	Vicesindaco	P
MARCHETTI BERARDINO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Ha partecipato alla seduta, in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. Mari Roberto.

Il Presidente MARINI CARLO in qualità di Vice Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[] il revisore del conto.

Premesso

- che a seguito dei due crateri sismici che hanno colpito il territorio Comunale, le viabilità e le infrastrutture hanno subito danneggiamenti versando in condizioni precarie e con rischio per la pubblica incolumità;

- che l'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica con lettera protocollo n.7730 del 07 luglio 2021 ha chiesto lo stanziamento, in sede di assestamento al bilancio, della somma di €.200.000,00 per le pavimentazioni stradali

- che la medesima Area, con lettera protocollo n.7364 del 29 giugno 2021 ha chiesto lo stanziamento, in sede di assestamento al bilancio, della somma di €.50.000,00 per il completamento e interventi di riparazione della linea di pubblica illuminazione;

- che da una ricognizione generale sulle viabilità è emersa una situazione assolutamente preoccupante circa lo stato di degrado in cui versano le pavimentazioni, della segnaletica, della pubblica illuminazione e dei sistemi di protezione passivi con gravi situazioni di pericolo con conseguenti danni alle autovetture, che comportano comunque una spesa per il Comune;

- che al fine di permettere all'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica e all'Area Servizi e Manutenzioni la manutenzione delle viabilità di proprietà dell'Amministrazione, occorre integrare i lavori in economia mediante impiego del personale Operaio interno dell'Ente con l'ausilio di un'Impresa che abbia capacità lavorative ed organizzative in relazione all'esiguo personale dipendente assegnato allo specifico Servizio;

- che la mancata manutenzione delle strade, come evidenziato dalla Direttiva Ministeriale del 28/10/2000 pubblicata sulla G.U. n°301 del 28/12/2000, emanata ai sensi degli artt. 5 e 35 del D.L. 285/92, comporta una responsabilità diretta a carico di Amministratori e dipendenti dell'Ente sia a carattere penale per lesioni riportate dalle vittime degli incidenti e sia di natura civile, con grave nocumento per l'Amministrazione;

- che le principali lavorazioni, considerata la difficoltà di previsione e di individuazione delle stesse, possono riassumersi in:

1. Realizzazione di risanamenti e ripristini di tutte le tipologie di pavimentazioni stradali;
2. Fresatura di pavimentazione stradale;
3. Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi di varie pezzature;
4. Fornitura e stesa di pavimentazioni in materiale lapideo e/o in masselli calcestruzzo;
5. Fornitura e stesa di pavimentazioni in materiale da cava;
6. Forniture di materiale;
7. Ripristino segnaletica stradale;
8. Realizzazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale;
9. Sistemazioni pertinenze;
10. Realizzazione e ripristino di barriere stradali;
11. Realizzazione e ripristino di opere di contenimento e manutenzione di quelle esistenti;
12. Realizzazione e ripristino de opere di raccolta delle acque in genere;

- che trattandosi di interventi non programmabili, anche a causa della particolare situazione in cui versa il territorio dopo il sisma, è opportuno e conveniente ricorrere complessivamente all'istituto dell'Accordo Quadro, la cui utilizzazione consente di supportare la programmazione dei bisogni, favorendo così una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e Mercato;

che l'Accordo Quadro avrà durata per un periodo di 24 mesi dalla data di stipula del contratto per un valore di 347.000,00 oltre IVA oltre una proroga tecnica di 12 mesi;

Atteso che L'Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte della Pubblica Amministrazione che di volta in volta stabilirà specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria. Il valore economico di cui al punto precedente, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il Quadro economico dell'Accordo Quadro. La stipula dell'Accordo Quadro infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra L'Amministrazione Comunale nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento di quest'ultimo dei Contratti attuativi per un minimo predefinito;

Dato atto:

- ❖ che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade troveranno la completa copertura economica di volta in volta necessaria nelle cifre stanziare nei bilanci di previsione degli anni 2021-2022-2023
- ❖ che ai sensi dell'art 32 – comma 2 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. prima dell'avvio delle procedure dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, approvando l'ACCORDO QUADRO per *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale* per il periodo di 24 mesi dalla data di stipula del Contratto per l'importo di 347.000,00 oltre IVA oltre una proroga tecnica di 12 mesi;

Visti gli atti tecnici predisposti dall'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica in data 19 luglio 2021 e di seguito elencati:

- ❖ **Tav. n.01:** Relazione Tecnica
- ❖ **Tav.02:** Elenco Prezzi Approvati con D.G.R. n°715 del 15/11/2016, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 10 del 08.03.2017 – **che si intende allegata ma non riportata in ragione della complessità e volume della stessa;**
- ❖ **Tav. n.03:** Capitolato Speciale D'Appalto
- ❖ **Tav. n.04:** schema di contratto;
- ❖ **Tav. n.05:** Lettera di invito – dichiarazioni – modello offerta;

RITENUTO,

- ❖ che la gara verrà conclusa con un solo operatore economico a cui affidare gli interventi non programmabili che saranno di volta in volta affidati al soggetto aggiudicatario con le modalità previste dall'istituto dell'Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 e s.m.i.,
- ❖ Che l'istituto dell'Accordo Quadro ha tra le prerogative l'utilizzo dell'intera somma impegnata per le medesime finalità, dunque fino alla concorrenza dell'importo come sopra stimato.
- ❖ Che la categoria prevalente è la OG3;

- ❖ Che l'appalto è da considerarsi del tipo "A Misura" ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera eeeee del D.Lgs. 50/2016 e avrà durata di 24 mesi o fino al raggiungimento dell'importo di 347.000,00 oltre IVA con decorrenza dal primo verbale di consegna oltre una proroga tecnica di 12 mesi per un totale di 36 mesi.

VALUTATO:

- ❖ che trattandosi di interventi di manutenzione prevalentemente finalizzati alla riparazione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, si rende necessario individuare operatori economici che siano in possesso di qualificazione di iscrizione OG3;
- ❖ che in tale categoria dei lavori, per effetto degli stessi, esistono imprese in possesso di idonea iscrizione ma, al contempo, non essendo specializzate in pavimentazioni stradali in conglomerato, devono necessariamente ricorrere all'istituto del subappalto nei limiti consentiti dalla Norma talché pregiudicherebbe l'esecuzione stessa di ogni singolo Accordo Quadro;
- ❖ che al fine di tutelare l'Amministrazione da appesantimenti nei procedimenti volti all'affidamento degli accordi quadro specifici, dovendo gli stessi essere conclusi al raggiungimento della percentuale di subappalto consentita sempre in ragione del fatto che trattasi di pavimentazioni stradali specifiche, si rende quindi necessario procedere alla selezione degli operatori economici ponendo come requisito essenziale essere in possesso di impianto di produzione di conglomerato bituminoso, in una distanza stradale non superiore a 150 km dal territorio Comunale e di idonee macchine operatrici per la lavorazione e posa in opera del conglomerato, proprio al fine di garantire celerità di intervento e specificità della prestazione;
- ❖ che tale valutazione non è riconducibile a quanto escluso dall'art.30 commi 2° e 7° del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i in ragione che la limitazione imposta non risulta finalizzata alla esclusione di operatori economici al fine di agevolarne alcuni anche territoriali trattandosi di lavorazioni specifiche;

Letto e valutato la Deliberazione n°77/2018 della Corte dei Conti Campania la quale recita:

- *Qualora l'oggetto dell'Accordo Quadro ricada nella categoria dei lavori pubblici, lo stesso dovrà invece essere inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 50/2016.*
- *Relativamente all'impatto sul bilancio e agli adempimenti contabili conseguenti in caso di accordo-quadro, i magistrati contabili hanno evidenziato che, dal punto di vista del diritto comune, l'accordo-quadro realizza un pactum de modo contrahendi, ovvero un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011).*
- *Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum.*
- *Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future*

contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi.

- Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi.

- Dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo.

- Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 del Tuel).

- Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare l'ACCORDO QUADRO relativo agli Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale dell'importo di 347.000,00 oltre IVA di legge per una durata di 24 mesi oltre una proroga tecnica di 12 mesi;

2. di approvare gli elaborati tecnici, agli atti d'ufficio e redatti in data 19 luglio 2021 dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica e dell'Area Servizi e Manutenzioni, relativi *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale* per una spesa complessiva di €461.404,00 come da quadro economico di seguito indicato:

A. Importo lavori:		Gli oneri della sicurezza verranno calcolati sulla base di ciascun intervento richiesto dalla Stazione Appaltante
A.1 Pavimentazioni Stradali categoria OG/3	282.000,00	
A.2. Impianti di pubblica illuminazione categoria OG/10	50.000,00	
A.3. Segnaletica stradale luminosa categoria OS/9	5.000,00	
A.4. Segnaletica stradale non luminosa categoria OS/10	5.000,00	
A.5. Barriere e protezioni stradali categoria OS/12A	5.000,00	
A.6. Importo oneri sicurezza a detrarre	Non calcolati	
A. Totale importo di contratto e oneri della sicurezza.....€.		347.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1. Spese Tecniche:			
B.1.a. Incarico professionale esterno per assistenza al R.U.P., Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione		30.000,00	
B.2. Incentivo art.113 D.L.vo n°50/2016 2% di A		Non dovuto	
B.3. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1		1.200,00	
B.4. Importi I.V.A.			
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% su “A”	76.340		
B.4.b. Imp. I.V.A. al 22% su B.1+B.3	6.864,00		
A sommare Importo I.V.A.		83.204,00	
B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.....€.			114.404,00
IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B).....€.			461.404,00

3. Di dare Mandato all'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica di dare seguito a tutti gli adempimenti conseguenti l'istituto dell'Accordo Quadro;

4. Di dare atto che L'Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte della Pubblica Amministrazione che di volta in volta stabilirà specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria. Il valore economico di cui al punto precedente, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il Quadro economico dell'Accordo Quadro. La stipula dell'Accordo Quadro infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra L'Amministrazione Comunale nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento di quest'ultimo dei Contratti attuativi per un minimo predefinito;

5. Di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in argomento troveranno la copertura finanziaria nella disponibilità dei bilanci di previsione;

6. Di considerare la necessità che trattandosi di lavorazioni specifiche di procedere alla selezione degli operatori economici ponendo come requisito essenziale anche essere in possesso di impianto di produzione di conglomerato bituminoso, in una distanza stradale non superiore a 150 km dal territorio Comunale e di idonee macchine operatrici per la lavorazione e posa in opera del conglomerato proprio al fine di garantire celerità di intervento e specificità della prestazione dando atto che tale valutazione non è riconducibile a quanto escluso dall'art.30 commi 2° e 7° del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i in ragione che la limitazione imposta non risulta finalizzata alla esclusione di operatori economici al fine di agevolarne alcuni anche territoriali trattandosi di lavorazioni specifiche;

7. Di dar atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa che verrà invece assolto in sede del singolo affidamento mediante la sottoscrizione di contratti attuativi e con determinazione propria del Responsabile dell'Area;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

.....,
rilascia:

- () PARERE FAVOREVOLE
- () PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- () PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

=====
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARINI CARLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mari Roberto

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Il Responsabile del Procedimento

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. in data , ai capigruppo consiliari (art. 127 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza comunale lì

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

[] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d. Leg.vo 18.08.2000 n. 267)

[x] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. leg.vo) 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====